

Edizione di giovedì 15 febbraio 2018

IVA

[Liquidazione periodica del IV° trimestre: invio entro il 28 febbraio](#)

di Alessandro Bonuzzi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il transfer pricing nella recente circolare GdF 1/2018](#)

di Gian Luca Nieddu

ADEMPIMENTI

[“Discesa” in semplificata senza vincoli](#)

di Fabio Garrini

IVA

[Il rimborso Iva e le garanzie](#)

di Federica Furlani

IMPOSTE SUL REDDITO

[Spese di ristrutturazione prorogata la detrazione del 50%](#)

di EVOLUTION

IVA

Liquidazione periodica del IV° trimestre: invio entro il 28 febbraio di Alessandro Bonuzzi

Entro il **prossimo 28 febbraio** i soggetti passivi Iva mensili e trimestrali “speciali” devono inviare i dati delle/a **liquidazioni/e periodiche/a Iva** dell’ultimo trimestre del 2017. La comunicazione deve essere altresì effettuata dai **contribuenti trimestrali “normali”**, anorché per tali soggetti la liquidazione del **4° trimestre** avviene direttamente in sede di dichiarazione annuale.

Si ricorda che l’invio della comunicazione:

- va effettuato anche nel caso di liquidazione con “**ecedenza a credito**”;
- è **trimestrale**, a **prescindere dalla periodicità** delle liquidazioni periodiche, e scade **l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre**, ad eccezione della comunicazione del II° trimestre che va presentata entro il 16 settembre.

Sono **esonerati** dall’obbligo comunicativo i contribuenti non tenuti alla presentazione della **dichiarazione annuale Iva** oppure all’effettuazione delle **liquidazioni periodiche**. Trattasi di:

- minimi;
- forfettari;
- associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario ex 398/1991;
- soggetti che svolgono attività di intrattenimento;
- soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.

Inoltre, non devono essere trasmessi i trimestri nei quali il contribuente non ha effettuato **nessuna operazione**.

Non entrano, poi, nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva i dati delle **fatture di acquisto ricevute in un anno ma registrate nell’anno successivo** nell’apposito sezionale del registro Iva acquisti, così come da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la [circolare 1/E/2018](#). Ciò in quanto queste operazioni non concorrono alle liquidazioni periodiche e la relativa Iva è detratta direttamente nel **quadro VF** del modello dichiarativo annuale.

Pertanto, le **fatture di acquisto 2017**:

- ricevute lo scorso anno;
- che non sono state inserite nelle liquidazioni periodiche del 2017;
- registrate nel 2018;

non dovranno essere incluse nella comunicazione da presentare entro il 28 febbraio 2018.

Il **modello** da utilizzare per l'invio è quello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il [provvedimento 27 marzo 2017](#), composto dal **frontespizio** e dal **quadro VP** nel quale vanno riportati i dati della liquidazione periodica.

Nel **rigo VP13** della **prossima comunicazione** deve essere indicato l'**acconto Iva dovuto** per l'anno 2017 **anche se non effettivamente versato** (se però l'acconto era **inferiore a 103,29 euro** non andava versato e **il rigo VP13 non va compilato**).

L'acconto Iva 2017 **effettivamente pagato**:

- per i contribuenti mensili, ha concorso a formare il saldo della **liquidazione Iva del mese di dicembre 2017**, il cui versamento è scaduto lo scorso 16 gennaio;
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori e distributori di carburante), concorrerà a determinare il saldo Iva del **IV° trimestre 2017**, il cui versamento scadrà il 16 febbraio;
- per i contribuenti trimestrali “normali”, rientrerà nel computo del **saldo della dichiarazione Iva** relativa al 2017 in scadenza il 16 marzo 2018, salvo differente.

Occorre, poi, tener conto che i **contribuenti trimestrali “normali”** non devono compilare il **rigo VP12** – “*Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali*” – del modello relativo al **IV° trimestre**.

Infine, è appena il caso di precisare che il **riferimento normativo** della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è l'[articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016](#) che ha introdotto l'[articolo 21-bis nel D.L. 78/2010](#).

Master di specializzazione

NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il transfer pricing nella recente circolare GdF 1/2018

di Gian Luca Nieddu

A dieci anni dalla approvazione della [**circolare 1/2008**](#), la **Guardia di Finanza** ha emanato un nuovo documento, la [**circolare 1/2018**](#), dal titolo **“Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali”**. Nel Volume III, Parte V (Principali metodologie di controllo), trova spazio una apposita sezione dedicata al **transfer pricing**.

In primo luogo, giova in questa sede mettere in evidenza come **non** si tratti di un documento dai contenuti **strettamente tecnici** in riferimento ai quali il Comando Generale esprime una sua propria interpretazione. Piuttosto, tale sezione sui **prezzi di trasferimento** presenta una rassegna delle tematiche di maggiore rilevanza in **sede di ispezione** quando il contribuente domestico appartiene ad un gruppo multinazionale ed è quindi necessario accettare il **rispetto del principio di libera concorrenza** (*arm's length principle*) nell'ambito delle transazioni *cross-border* che esso pone in atto con società correlate.

Ecco dunque che, dopo aver ripercorso i tratti distintivi del valore di **libera concorrenza**, la circolare richiama l'attenzione sui fini della analisi funzionale e – poi – sulla scelta del **metodo di determinazione dei prezzi infragruppo**, passando così brevemente in rassegna le **cinque metodologie** previste dalle **Linee Guida OCSE** sui prezzi di trasferimento. Successivamente, essa si concentra sulle principali criticità relative agli **“intangibles”** ed ai **“cost sharing agreements”**, nonché alle **operazioni di riorganizzazione aziendale** ed al **Country by Country Reporting** (“CBCR”).

La sezione dedicata al **transfer pricing** si conclude con due paragrafi dai contenuti più pratico-operativi, quali – ad esempio – la **documentazione** che deve essere accuratamente richiesta ed esaminata qualora il contribuente **non abbia predisposto la TP documentation** per avvalersi della **penalty protection**, un necessario approfondimento in merito agli **addebiti per servizi infragruppo** (*service agreement* e *cost sharing agreement*) ed – infine – una breve esemplificazione delle **modalità di utilizzo dell'applicativo TP Catalyst**.

Tuttavia, in quella che è già stata definita **“un'era post-BEPS”**, è sicuramente interessante osservare come la parte più estesa della sezione relativa ai prezzi di trasferimento sia occupata dal paragrafo dedicato alle **operazioni di riorganizzazione aziendale**. Di esse viene in primo luogo posto in evidenza come talvolta comportino l'impiego di schemi di **“aggressive tax planning”** realizzati per attuare piani di riallocazione strumentale di profitti a livello transnazionale all'interno dei gruppi multinazionali.

Richiamando i concetti già espressi e dettagliatamente argomentati nel Capitolo IX delle **Linee**

Guida OCSE sui **prezzi di trasferimento**, tali operazioni comportano talvolta il formale trasferimento oltre confine di funzioni, rischi e *assets*, con conseguenti modifiche delle *transfer pricing policies* adottate. Gli studi effettuati dall'OCSE hanno evidenziato come tali operazioni si prestino, sovente, a **fenomeni di profit shifting**, connessi alla formale allocazione di rischi e funzioni, ovvero al trasferimento di *intangibles*, in giurisdizioni a fiscalità privilegiata o ridotta, con conseguente **erosione della base imponibile** in capo alle consociate residenti in Paesi che prevedono un più alto livello impositivo.

L'analisi del fenomeno – continua la [**Circolare 1/2018**](#) – deve essere focalizzata con specifico riguardo alle **operazioni di riorganizzazione aziendale** potenzialmente eseguite in periodi successivi all'acquisizione di partecipazioni di controllo in società italiane (sovente, a gestione familiare nella fase ante-cessione), da parte di **investitori esteri**. In tali casi, infatti, l'esperienza operativa ha posto in luce che realtà imprenditoriali con dimensioni nazionali, una volta entrate a far parte di **gruppi internazionali**, sono esposte a relativi **fenomeni di profit shifting**, per effetto della possibilità di “disporre” di giurisdizioni “di favore”.

Le **operazioni di riorganizzazione aziendale – specie in assenza di ragioni imprenditoriali valide** – possono essere strumentali al realizzo di **arbitraggi fiscali**, laddove accompagnate da una riallocazione di profitti infragruppo non in linea con il principio di libera concorrenza. **Ciò, fermo restando che la riorganizzazione di un gruppo, con conseguente risparmio d'imposta, non è, di per sé, censurabile, purché realizzata nel rispetto della disciplina fiscale.**

Nel contesto delle operazioni in parola, la verifica del rispetto del **principio di libera concorrenza** comporta, come già detto, una attenta **analisi di funzioni, rischi ed assets** delle società coinvolte nella ristrutturazione dei flussi *intercompany*, **sia nella fase precedente** la riorganizzazione che – similmente – **nella fase successiva** al *restructuring*. In altre parole, le valutazioni dovranno essere basate sui **principi economici** che, di norma, disciplinano i rapporti tra **imprese indipendenti** ovvero, in assenza di questi, occorrerà valutare quali **diritti** o **obbligazioni** sarebbero stati previsti in situazioni analoghe, qualora le parti avessero interagito in un contesto di **libero mercato**.

In tal senso, ritiene opportuno precisare il Comando, nell'ambito di una riorganizzazione societaria, le entità che hanno subito un **depauperamento di assets**, ovvero che sono state private di funzioni essenziali o che si sono trovate ad assumere minori rischi, potrebbero aver diritto a un **indennizzo** per la conseguente riduzione dei **profitti futuri attesi** (c.d. **“potenziale di profitto”**) in conseguenza della cessione ad altre entità del gruppo di **fattori operativi di rilevante valore** (e.g., intangibili quali formule, brevetti, *know-how*). Ne consegue che, nell'applicare il **principio di libera concorrenza**, occorre verificare se il trasferimento di valori (diritti e beni), funzioni e rischi, ovvero la risoluzione o la rinegoziazione di accordi già in atto al momento della riorganizzazione, avrebbero comportato una **remunerazione** tra parti indipendenti, in circostanze comparabili.

Nell'ambito di tali operazioni di c.d. *business restructuring*, un ulteriore aspetto fondamentale nell'attività di verifica del rispetto dell'*arm's length principle* è quello connesso alla **gestione**

dei rischi. Più precisamente, la **remunerazione** pre- e post-riorganizzazione dovrà necessariamente individuare quale soggetto della transazione abbia effettivamente il **“controllo” sul rischio imprenditoriale**, inteso come possibilità di prendere decisioni sulle **modalità di gestione**, ricorrendo a risorse interne ovvero a soggetti esterni. In proposito, al fine di stabilire se la **ripartizione dei rischi** in una transazione controllata è conforme a quella che sarebbe stata concordata tra **imprese indipendenti** in circostanze comparabili, l'OCSE sottolinea come sia sicuramente utile compiere una ricognizione per determinare se la parte che sostiene il rischio ha, nel momento in cui lo stesso è stato allocato, la **capacità finanziaria di assumerlo**.

In sintesi, dunque, la scelta e l'applicazione di un **metodo di determinazione del prezzo di trasferimento** per le transazioni tra imprese associate, poste in essere sia durante che dopo la **riorganizzazione**, deve essere finalizzata all'analisi di comparabilità delle stesse. L'analisi di valori, rischi e funzioni allocati **non dove limitarsi ai soli aspetti formali**, dovendo tener conto dei beni immateriali di valore e dei rischi significativi che l'entità ristrutturata continua ad assumere nella realtà, verificando se siano **effettivamente valorizzati** alla luce del **principio di libera concorrenza**.

Considerazioni conclusive

A completamento di quanto sopra, per quanto concerne i possibili risvolti sulla quotidiana conduzione delle **operazioni all'interno dei gruppi**, la [**Circolare 1/2018**](#) della **Guardia di Finanza** induce senz'altro anche le seguenti **considerazioni** strettamente correlate alla **valutazione del profilo di rischiosità fiscale**:

- in virtù della natura dei progetti in parola, l'attenzione rimane – come comprensibile – incentrata sui **progetti di riorganizzazione** della catena del valore che hanno l'effetto di spossessare le consociate italiane di **fattori produttivi di valore**;
- non viene fatto alcun riferimento alle **dimensioni delle società italiane** coinvolte in tali progetti di ristrutturazione né ai gruppi nel loro complesso di cui dette società fanno parte. Pertanto, anche se le operazioni di riorganizzazione aziendale possono avere risvolti fiscali maggiori al crescere di dimensioni e complessità dei flussi, cionondimeno esse possono avere eguale **rilevanza strategica** anche per quelle realtà imprenditoriali di **medie e piccole dimensioni** che vogliono strutturarsi per affrontare **processi di internazionalizzazione** oppure per modificare le modalità con cui operano sui **mercati esteri** dove già sono presenti;
- i **progetti di riorganizzazione aziendale** per loro natura sovente comportano un elevato livello di **pubblicità notizia** di quanto posto in essere. Si pensi non solo agli **obblighi civilistici**, bensì anche ai requisiti informativi previsti dalla **documentazione transfer pricing**. Ad esempio, il Capitolo 6 del **Masterfile** (ex [**Provvedimento Prot. 2010/137654 del 29/09/2010**](#)) deve presentare le funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti nell'ambito dell'intero gruppo. In questo capitolo deve essere fornita una **descrizione generale** delle funzioni svolte, dei beni strumentali impiegati e dei rischi assunti da ciascuna delle imprese coinvolte nelle operazioni e dei cambiamenti

intervenuti nelle funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo d'imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da **operazioni di riorganizzazione aziendale**. Allo stesso modo, nel Capitolo 5 della **Documentazione nazionale**, quanto all'analisi di comparabilità, è richiesto di presentare l'analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati, declinando eventuali mutamenti intervenuti nelle funzioni, nei rischi e nei beni strumentali utilizzati, rispetto al periodo d'imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di **riorganizzazione aziendale**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

“Discesa” in semplificata senza vincoli

di **Fabio Garrini**

Durante uno dei forum con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta che ha lasciato piuttosto perplessi: creando un improprio parallelismo con il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, viene affermato che anche **il passaggio inverso, verso la contabilità semplificata, vincolerebbe per un triennio**. Si tratta di una posizione **non condivisibile** in quanto, avendone i requisiti, il regime di contabilità semplificata costituisce un regime naturale, quindi applicabile senza opzione e, conseguentemente, **senza alcun vincolo temporale**.

Diverso è il caso del soggetto che invece presenta i requisiti per applicare il **regime forfettario**: in questo caso il suo regime naturale è, appunto, quello forfettario, per cui applicare il regime di contabilità semplificata risulta essere un'opzione con conseguente vincolo triennale.

Il “downgrade” dalla contabilità ordinaria

Come noto, il contribuente, pur avendo i requisiti per applicare il regime di **contabilità semplificata**, in applicazione dell'[**articolo 18, comma 8, D.P.R. 600/1973**](#) può decidere di applicare **facoltativamente il regime di contabilità ordinaria**. Tale scelta costituisce un'opzione che, in quanto tale, vincola il contribuente per un **triennio**. Sul tema si era dibattuto circa l'ipotesi che tale vincolo potesse essere evitato sulla base delle previsioni contenute nell'[**articolo 3 DPR 442/1997**](#), ma l'Agenzia non si è dimostrata di tale avviso (sul punto si veda: [**Contabilità ordinaria vincolante per tre anni \(ma non nel 2018\)**](#)).

Nella [**circolare AdE 11/E/2017**](#) si afferma che *“l'uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti imposti dal comma 1 dell'articolo 18, ovvero per opzione per il regime ordinario, ai sensi del successivo comma 8. L'opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale ai sensi del comma 8 dell'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata, e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA (articolo 3 del D.P.R. 442/1997).”*

Quindi, in tale paragrafo viene messo in giusta evidenza il fatto che **è ben diverso applicare un regime per destinazione naturale, piuttosto che a seguito di una opzione**.

Proprio su questo tema si innesta la posizione espressa nel **Videoforum** di gennaio. A specifica domanda, circa il vincolo temporale del passaggio da contabilità ordinaria a semplificata, l'Agenzia risponde: *“Come già chiarito con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, nel caso di*

passaggio dalla contabilità semplificata in regime di cassa alla contabilità ordinaria, l'opzione è vincolante per almeno un triennio, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del dpr n. 600 del 1973, che specificatamente disciplina tale ipotesi.

Si ritiene che il medesimo vincolo sussista anche nell'ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in regime di cassa, in conformità all'articolo 3 del dpr n. 442 del 1997 che, per le opzioni relative ai regimi di determinazione dell'imposta, fissa la regola generale del vincolo triennale."

Tale posizione **non** pare possa essere in alcun modo **condivisa** per un semplice motivo: chi applica il regime di contabilità semplificata, avendone i requisiti, non **sta esercitando alcuna opzione**, ma sta applicando il regime che l'ordinamento tributario ha previsto per quella posizione, ossia il suo **regime naturale**.

Esemplificando, per un elettricista o per un negoziante che presentano un volume di ricavi di 100.000 euro, il **regime naturale** è quello **semplificato**.

Quindi, **a parere di chi scrive, tali soggetti non possono essere interessati da nessun vincolo**, con la conseguenza che, **se dopo un anno di applicazione del regime di contabilità semplificata per cassa dovessero decidere di passare/tornare in contabilità ordinaria, ne hanno pieno diritto**.

Infatti, **non trattandosi di opzione**, tale comportamento **non può comportare alcun vincolo**.

Non resta che attendere che tale risposta sia opportunamente **revocata** (ad esempio, non riportandola nella circolare che annualmente riepiloga le risposte date nel corso dei forum di inizio anno).

Diverso, evidentemente, è il caso di coloro che **possiedono anche i requisiti per poter applicare il regime forfettario**: in questo caso, infatti, il regime naturale di tali soggetti è appunto quello forfettario, con la conseguenza che l'utilizzo del regime di **contabilità semplificata costituisce implicita opzione** assunta tramite il **comportamento concludente**.

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Il rimborso Iva e le garanzie

di Federica Furlani

Il contribuente che presenta una credito Iva relativo all'esercizio 2017 nel **modello Iva 2018** e che decide, in tutto o in parte, di chiederlo a **rimborso**, nel rispetto dei requisiti previsti dall'[**articolo 30 D.P.R. 633/1972**](#), indicandolo nel rigo VX4 con la relativa causale, deve anche verificare la necessità di presenta specifica **garanzia**.

L'[**articolo 38-bis D.P.R. 633/1972**](#) stabilisce le condizioni per l'esonero o la presentazione dell'apposita **garanzia**.

Il rimborso del credito Iva **fino a 30.000 euro è erogato senza prestazione di garanzia** e senza altri adempimenti (dichiarazione sostitutiva) e il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta ([**circolare AdE 32/E/2014**](#), [**risoluzione AdE 165/E/2000**](#)).

Per i rimborsi del credito IVA **di importo superiore a 30.000 euro**, è necessario distinguere:

- se sono richiesti da **soggetti a rischio**, è necessario prestare apposita **garanzia**, che deve avere durata di **3 anni** dall'erogazione o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento ([**articolo 57 D.P.R. 633/1972**](#)) ed essere costituita da cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione rilasciata da banca o impresa commerciale considerata affidabile o polizza fideiussoria;
- se richiesti da **soggetti** considerati **non a rischio**, l'erogazione avviene previa prestazione di **garanzia, ovvero**, in alternativa, **presentando la dichiarazione** da cui emerge il credito richiesto a rimborso **munita del visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto) e **allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attestti la sussistenza di determinati requisiti**.

Sono considerati **soggetti a rischio**:

1. i soggetti che **esercitano un'attività di impresa** (va fatto riferimento alla prima operazione effettuata) **da meno di due anni** ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'[**articolo 25 D.L. 179/2012**](#). E' importante evidenziare che la [**circolare AdE 6/E/2015**](#) ha precisato che questo requisito non interessa i lavoratori autonomi;
2. i soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, **sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi

accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

3. i soggetti che presentano la **dichiarazione priva del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

4. i soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante **all'atto della cessazione dell'attività**.

Per quanto riguarda invece i **soggetti non a rischio**, essi devono presentare, ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), per essere esonerati dalla presentazione della garanzia, **in aggiunta all'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa**, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, a norma dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), che attesti le seguenti condizioni riguardanti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali:

- **rispetto alle risultanze contabili** dell'ultimo periodo d'imposta (anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato):
 1. il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% (tale requisito non riguarda i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria);
 2. la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 3. l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
- se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, **non risultano cedute**, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, **azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale**;
- sono stati **regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva e la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, devono essere **conservate da chi invia la dichiarazione** ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Spese di ristrutturazione prorogata la detrazione del 50%

di **EVOLUTION**

Tra gli oneri detraibili dall'IRPEF previsti dal TUIR rientrano le spese sostenute dai contribuenti per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis TUIR.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in **EVOLUTION, nella sezione "Imposte dirette", una apposita **Scheda di studio**.**

Il presente contributo analizza le proroghe e le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) in materia di ristrutturazioni e misure antisismiche.

Alla detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato affiancato un "ulteriore" incentivo per l'acquisto di mobili/arredi e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, destinati ad arredare l'immobile oggetto di recupero (c.d. "*bonus mobili*"). La detrazione in esame, fino ad una **spesa massima di € 10.000** (Iva compresa), spetta nella **misura del 50%** ed è **da ripartire** tra gli aventi diritto in **10 quote annuali di pari importo** (il *bonus* per gli arredi – come anticipato – è ulteriore rispetto al tetto dei € 96.000 previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio).

Il "*bonus mobili*", che per effetto della **L. 205/2017** è stato **prorogato al 31/12/2018**, è associato alla sola alla detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico (quindi, per il 2018 il beneficio è limitato agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2017 e nel 2018). La norma che introduceva la detrazione (**articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013**) non prevedeva alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni.

Tuttavia, già con la Legge di bilancio 2017 (**articolo 1 comma 3 L. 232/2016**) per gli acquisti effettuati nel 2017, venne introdotto un **limite alla detrazione**, circoscrivendo il diritto solo alle spese per mobili ed elettrodomestici riferiti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016; limitazione confermata dalla Legge di Bilancio 2018 per gli acquisti eseguiti nel 2018 che devono riferirsi a lavori iniziati a decorrere dal 1° Gennaio 2017.



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

www.freepik.com - designed by vader_digitalova / Freepik